

Prot. 3439/2022

Prov. n. 118/2022
Prot. 449/I/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Perugia, 30 dicembre 2022

VARIAZIONE TABELLARE URGENTE in prima attuazione del D. LGS. 10 ottobre 2022 n. 150 in relazione all'APPLICAZIONE dell'ART. 420 quater.

Il Presidente del Tribunale

Letto l'art. 420 quater cod. proc. pen. introdotto dall'art. 20 del d. lgs 10 ottobre 2022 n. 150 titolato " *Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato*";

rilevato che, la predetta disposizione, nell'ambito di una più ampia rivisitazione del "processo in assenza" prevede che "Fuori dei casi previsti dagli artt. 420 bis e 420 ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato";

che lo stesso articolo, dopo aver previsto al secondo comma il contenuto della sentenza e al terzo comma che la persona sia ricercata dalla polizia giudiziaria fino a che non sia maturato il termine di prescrizione (aumentato fino al doppio) e che in tal caso le sia notificata personalmente la sentenza, prevede al quarto comma quale ulteriore contenuto della sentenza

" a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

b) quanto la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:

1. il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;

2. il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno; c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;

d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore;

che, ai commi 1 e 2 dell'art. 89 del d. lgs 150/2022 titolato "Disposizioni transitorie in materia di assenza" è previsto che

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stata gia' pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si e' disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullita' in appello e alla rescissione del giudicato.

2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado e' stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non e' stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo casosi applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.

Che, conseguentemente, già alla data di entrata in vigore della normativa (il 30 dicembre 2022) per i procedimenti trattati per la prima volta in dibattimento e per quelli sospesi per irreperibilità dell'imputato e che sono stati rinviati ad udienza prefissata, nel ricorrere dei relativi presupposti, potrà provvedersi con la *sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato* ed è quindi necessario prefissare le date delle udienze indicate dall'art. 420 quater co. 4 lett. b) e individuarne il giudice;

che non appare possibile, stante il tenore della disposizione legislativa, individuare un giorno della settimana ovvero dei mesi di settembre e febbraio di ciascun anno diversi da quelli già astrattamente previsti nel decreto legislativo (il primo giorno non festivo);

che, con riguardo all'individuazione del giudice, quanto meno per una prima fase, l'impegno potrà essere sostenuto dal giudice di turno per il settore GIP GUP e dal giudice di turno per le udienze direttissime per il settore dibattimentale;

che tale individuazione assicura comunque la presenza di un giudice che potrà trattare il procedimento nell'udienza prevista dalle nuove disposizioni;

che, al contrario, il giudice che provvederà con decreto alla revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, secondo l'impianto della legge, dovrà essere lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, in sua mancanza (perché trasferito o addetto a altro settore) il giudice designato secondo il parametro numerico tabellare;

che, infine, nei casi previsti dall'art. 420 sexies co. 6 c.p.p., quanto la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice dovrà fissare direttamente l'udienza per la prosecuzione disponendo la notifica dell'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza all'imputato, al difensore e alle altre parti nonché comunicato al pubblico ministero almeno venti giorni prima;

sentite la Presidente della Sezione penale dr.ssa Carla Giangamboni e la Coordinatrice del settore GIP – GUP dr.ssa Antonella Avila che si sono dichiarate concordi con la scelta per l'individuazione del giudice designato per l'udienza del primo giorno non festivo dei mesi di settembre e febbraio;

P.Q.M.

Dispone che le udienze indicate dall'art. 420 quater co. 4 lett. b) cod. proc., pen. introdotto dall'art. 23 del d. lgs. 150/2022 saranno tenute nel primo giorno non festivo dei mesi di settembre e febbraio di ogni anno (la prima per le persone nei confronti delle quali è stata pronunciata sentenza ex art. 420-quater c.p.p. e rintracciate nel primo semestre dell'anno e la seconda per le persone nei confronti delle quali è stata pronunciata sentenza ex art. 420- quater c.p.p. e rintracciate nel secondo semestre dell'anno);

per la trattazione di esse viene designato, in relazione alle sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato pronunciate dal GUP, il giudice di turno GIP per le convalide degli arresti e dei fermi nei giorni indicati; in relazione alle sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato pronunciate dal giudice del dibattimento il giudice del dibattimento di turno per i giudizi direttissimi nei giorni indicati;

Il giudice che provvede agli adempimenti previsti dall'art. 420 sexies co. 4 c.p.p. (revoca della sentenza ex art. 420 quater c.p.p. a seguito del rintraccio dell'imputato e avviso dell'udienza) sarà lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, in sua mancanza (perché trasferito o addetto a altro settore) il giudice designato secondo il parametro numerico tabellare; il giudice ora indicato provvederà a far dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti dell'udienza come prefissata al punto precedente. L'avviso dovrà essere notificato o comunicato almeno 20 giorni prima dell'udienza predetta.

Il giudice che tratterà l'udienza il primo giorno non festivo del mese di settembre o di febbraio procederà a verificare la regolare costituzione delle parti e fisserà per la prosecuzione dinanzi al giudice titolare del procedimento che ha pronunciato la sentenza ex artt. 420 - quater e ovvero, in mancanza dello stesso (perché trasferito), al giudice designato secondo il criterio dell'ultimo numero di iscrizione previsto nelle tabelle.

Nei casi previsti dall'art. 420 sexies co. 6 c.p.p., quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice dovrà fissare direttamente l'udienza per la prosecuzione disponendo la notifica dell'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza all'imputato, al difensore e alle altre parti nonché comunicarlo al pubblico ministero almeno venti giorni prima;

Visto l' art. 40 circolare sulle tabelle 23/07/2020 n- 10502/2020, dichiara la presente variazione tabellare esecutiva all'esito dell'eventuale parere favorevole all'unanimità del Consiglio Giudiziario.

Si comunichi ai Magistrati al. Dirigente Amministrativo, ai Direttori amministrativi del settore penale e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Perugia.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte Appello di Perugia per i profili di competenza ai sensi degli artt. 39 e 40 circolare sulle tabelle (23/07/2020 P 10502/2020).

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti

